

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Si precisa che si tratta di appalto riservato alle sole imprese iscritte al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto presso l'IVASS, istituito dall'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e disciplinato dal Provvedimento ISVAP del 16/10/2006 n. 5.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, del servizio professionale di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Monsummano Terme.

Oggetto del servizio è l'attività di intermediazione assicurativa di cui all'art. 106 del medesimo D. Lgs., che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti assicurativi stipulati, nonché nell'attività di assistenza e consulenza e gestione delle obbligazioni conseguenti, assunti dall'ente in materia assicurativa, e in tutti i servizi finalizzati alla protezione del patrimonio, del personale e della responsabilità in generale.

Il broker aggiudicatario si impegna affinché la gestione dei servizi di cui sopra sia finalizzata ad un'efficace e concreta copertura assicurativa e alla riduzione del costo totale del rischio.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento del servizio

Il Broker si impegna a fornire al Comune di Monsummano Terme supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva, in collaborazione con il responsabile incaricato dall'Ente:

- 1) Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifiche attività dell'Ente per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- 2) Analisi preliminare dei rischi in capo, ai suoi dirigenti e/o funzionari, dei suoi dipendenti e delle loro relative coperture assicurative;
- 3) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo, compresa la stima del patrimonio immobiliare per una corretta impostazione dei valori assicurativi;
- 4) Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi;
- 5) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del

mercato e delle nuove esigenze dell'Ente;

6) Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla Legge e, da inviare al Comune di Monsummano Terme almeno 60 giorni prima della scadenza delle polizze, ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza, nel caso di cessazione anticipata del contratto assicurativo;

7) Pagamento dei premi assicurativi, in nome e per conto del Comune, ove occorra e sia richiesto, in via anticipata con rimborso da parte dell'Ente entro 30 giorni dalla data dell'effettivo pagamento;

8) Partecipazione, ove consentito dalla normativa vigente, alle commissioni di gara in qualità di componente e predisposizione di un apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo; Il broker non è autorizzato a stipulare alcun contratto in nome e per conto del Comune ma dovrà, su richiesta o di propria iniziativa proporre le polizze che l'Amministrazione Comunale si riserva o meno di stipulare secondo le proprie necessità e possibilità finanziarie;

9) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che abbiano attinenza con le polizze dell'Ente. In particolare:

- segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante; il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Amministrazione la continuità della copertura assicurativa;
- variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio.
- L'eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti per la disdetta, onde consentire all'ufficio di attivare tutte le procedure necessarie;

10) Assistenza legale e gestione dei sinistri, sia che il Comune venga a trovarsi nella veste di danneggiato che di danneggiante (sia attivi che passivi), anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto;

11) Gestione dei sinistri attivi: Il Broker si farà carico di dare alle strutture dell'Amministrazione, a ciò specificamente preposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione. In caso di controversie la scelta e/o le modalità di scelta del legale sono di competenza del Comune. In dettaglio verranno, dopo confronto con l'Amministrazione, elaborata e fornita una procedura per i sinistri derivata dalle esigenze specifiche emerse in occasione di incontri dedicati a tale problematica. La procedura conterrà le linee guida generali per consentire, in relazione alla specificità dei contratti di interesse, di poter:

- Istruire adeguatamente la denuncia di danno;
- Inoltrare la denuncia di danno;
- Curare il recupero del danno all'Ente;

Il Broker dovrà fornire tutta l'assistenza, che fosse ritenuta necessaria all'Amministrazione, affiancando i preposti al servizio dello stesso per:

- La selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro;
- Effettua sopralluoghi, anche con il perito della Compagnia, per i sinistri di una certa entità e ove richiesto dall'Amministrazione;
- Consiglia, in relazione alla gravità del sinistro, la necessità/opportunità di coinvolgere esperti/periti di parte nella valutazione del danno;
- Nel contraddittorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione economica del sinistro;
- Intervento presso le Amministrazioni delle Compagnie per il materiale pagamento del sinistro;

12) Messa a disposizione di strumenti elettronici (entro 30 giorni dalla stipula del contratto), anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:

- informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza,
- informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza,
- elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro e visualizzare lo stato della procedura;

13) Elaborazione di un rapporto annuale, da consegnare al Comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo, che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e a medio termine, con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse;

14) Elaborazione di un rapporto semestrale (30 giugno e 30 dicembre di ogni anno), da consegnare al Comune, sull'andamento dei sinistri contenente almeno le seguenti informazioni: data accadimento, polizza sinistrata, ramo, danneggiato e/o controparte, stato sinistro, importo liquidato, data liquidazione, e una relazione indicante l'andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti;

15) Aggiornamento e formazione del personale del Comune che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;

16) Consulenza e assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;

17) Servizio di stima assicurativa del patrimonio immobiliare relativamente ai fabbricati comunali adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici a proprio carico (con il supporto degli uffici tecnici competenti del Comune);

18) Supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta entro 15 giorni dalla richiesta, a tutte le strutture organizzative dell'Ente, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a:

1. Individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato;
2. Problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
3. Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con il

Comune convenzioni o contratti di vario tipo, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;

4. Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni comunali;

19) Individuazione, se richiesto, di compagnie assicurative in grado di fornire sponsorizzazioni in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune, per le quali si renda necessaria la copertura assicurativa;

20) Predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell'Ente;

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione (se non preventivamente autorizzato), al quale resta quindi ogni potere decisionale.

Art. 3 Corrispettivo del servizio

1. L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso e non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico del Comune con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo il Comune se non preventivamente autorizzato.

2. L'attività prestata dal *broker* viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi (clausola di brokeraggio). Pertanto, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere per onorari, compensi o quant'altro, né presente né futuro per l'Amministrazione.

2. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate nei Capitolati Speciali d'Appalto per le coperture assicurative attualmente in corso. Il Broker non potrà richiedere la modifica delle percentuali per tutta la durata dei contratti assicurativi attualmente in corso.

3. Ogni eventuale variazione dell'attuale provvigione troverà applicazione solo in occasione della stipulazione di nuove polizze e non potrà in alcun modo, anche indirettamente, costituire un aggravio economico per il Comune, condizionando la determinazione degli importi assicurativi proposti, ad esempio, per i nuovi contratti che si andrebbero a stipulare alla scadenza naturale della attuali polizze, oppure in caso di disdetta, recesso etc.

4. Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui il Comune ritenga di risolvere o recedere dalle attuali coperture assicurative, e/o non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione, e/o le eventuali gare non abbiano buon esito.

5. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

6. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 3, le attuali percentuali provvisorie applicate alla data di sottoscrizione del presente capitolato, calcolate sui premi assicurativi imponibili in essere nel 2017, come riportate all'art. 4, costituiscono soglia massima di provvigione da applicarsi ai premi che si andranno ad aggiudicare con la successiva gara per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Monsummano

Terme.

7. Unica possibilità di correttivo al rialzo ipotizzabile, anche disgiuntamente, per ciascuna delle coperture sottoscritte, si avrà per il caso in cui si determinasse un risparmio non inferiore al 5% rispetto al costo dei premi assicurativi imponibili attualmente in essere, calcolato ovviamente al lordo della percentuale di remunerazione del servizio di brokeraggio, che, ricordiamo, rappresenta per l'Ente pur sempre un onere indiretto.

8. Applicando le provvigioni attualmente in essere, l'importo indicativo dell'appalto per l'intero periodo è stimato in **€ 39.153,90 per il quinquennio di affidamento.**

Art. 4 Provvigioni in essere

1. Il contratto di brokeraggio non ha un'onerosità diretta per l'Amministrazione, considerato che l'intera e totale remunerazione del servizio sarà parte del premio assicurativo. La remunerazione è determinata sulla base della percentuale di provvigione inserita nei vari contratti assicurativi elencati sotto, e sulla base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede di gara. Resta inteso che quest'ultima percentuale sarà applicata in occasione della nuova procedura per le polizze assicurative, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere, fermo restando quanto disposto al precedente art. 3.

Polizza assicurativa	Compagnia	Scadenza contratto	Premio annuale	Provvigione in essere
R.C.T./R.C.O.	QBE Insurance	31/10/2018	€ 94.132,50	6,48%
Infortuni Cumulativa	Itas Mutua Assicurazioni	31/10/2018	€ 7.681,09	6,48%
All risk	Groupama	31/10/2018	€ 17.957,86	6,48%
Tutela legale	AIG Europe Limited	31/10/2018	€ 12.450,00	6,48%
R.C.A. Libro Matricola	Itas Mutua Assicurazioni	31/10/2018	€ 12.688,05	0,01%
Kasko	Itas Mutua Assicurazioni	31/10/2018	€ 1.793,00	0,01%
R.C. Patrimoniale	XL Insurance	31/10/2018	€ 9.200,00	6,48%
Polizza Fine Art	Italiana Assicurazioni	31/10/2018	€ 1.541,44	6,48%

I premi indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio.

2. Il Comune di Monsummano Terme non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative in merito al riconoscimento delle commissioni.

Art. 5 Durata del contratto

1. L'incarico avrà una durata complessiva di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. Alla scadenza dell'affidamento, previa semplice comunicazione scritta, l'appalto potrà essere prorogato per ulteriori 6 (sei) mesi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione agli stessi patti e condizioni, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara finalizzate all'individuazione di un nuovo broker.

3. Periodo di prova. Stante la particolarità del servizio affidato, nel quale l'elemento fiduciario rappresenta una parte importante e predominante del servizio, l'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi. Qualora durante l'esecuzione di detto periodo il servizio non fosse pienamente rispondente al presente Capitolato Speciale, o al progetto tecnico presentato in sede di gara, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto. La predetta risoluzione verrà comunicata via

PEC all'appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo senza che lo stesso possa in alcun modo opporsi, e senza che lo stesso possa vantare alcunché nei confronti dell'Amministrazione.

4. Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune, e di tutto quanto offerto in sede di gara, ivi compresa la gestione dei sinistri. L'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà collaborare con l'Ente anche per la gestione dei sinistri accaduti precedentemente all'assunzione dell'incarico.

5. L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs. 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

6. In tutti i casi di cessazione, l'appaltatore si impegna a collaborare con l'Ente fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio di consegne con il nuovo soggetto.

Art. 6 Situazione assicurativa del Comune

1. Il Comune di Monsummano Terme ha attivato le coperture assicurative di cui al precedente articolo 4.

Art. 7 Pagamento dei premi assicurativi

1. Il broker dovrà trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. Qualora il premio di polizza debba essere corrisposto entro la data di decorrenza della copertura e l'Amministrazione Comunale si trovi nell'impossibilità di provvedere tempestivamente al pagamento, il broker si impegna ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto del Comune che rimborserà l'importo versato entro 30 giorni.

2. Il Comune provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

3. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

4. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

5. Conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche per quanto riguarda eventuali subappaltatori. In caso di violazione ai suddetti obblighi, anche con riguardo ai rapporti con eventuali subappaltatori, il contratto si intenderà risolto.

Art. 8 Obblighi a carico del Comune

Il Comune, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- b) citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- c) inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- d) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'Ente;
- e) non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- f) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Il Comune si impegna e si obbliga ad usufruire della consulenza del Broker e dei relativi servizi collegati, previsti nel presente capitolato, fino alla sua naturale scadenza anche nel caso di decadenza o mancato rinnovo della gestione associata del servizio assicurativo.

Art. 9 Responsabile del servizio/referente

1. L'impresa aggiudicataria dovrà in ogni caso indicare, già in sede di gara, il referente principale del servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio. Le modalità di intervento e di organizzazione del servizio dovranno essere oggetto di offerta tecnica.
2. Il referente indicato in sede di gara, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, sarà il referente unico dell'Ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio.
3. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente. Il referente quindi non dovrà essere esclusivamente un responsabile del servizio di brokeraggio, ma dovrà essere un soggetto attivamente coinvolto sul piano operativo nell'attività medesima con poteri di decisione, intervento etc..

Art. 10 Responsabilità del broker

1. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti o dei funzionari preposti al servizio.
2. Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare

dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

3. L'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Per tale motivo è richiesto che il broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, con un massimali globali e per ciascun sinistro non inferiori a quelli stabiliti dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, della quale dovrà fornire copia all'Ente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

4. Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Art. 11 Brevetti e diritti d'autore

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

2. Il broker assumerà l'obbligo di tenere indenne il Comune da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 12 Garanzie assicurative e cauzione definitiva

1. La società dovrà svolgere il servizio con diligenza ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'amministrazione; quest'ultima avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. A tal proposito è fatto obbligo alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, la dimostrazione da parte del broker di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come da normativa vigente con rispetto dei massimali richiamati al precedente art. 10.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

2. L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, oltre alla polizza di cui al comma 1, anche una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale come esattamente determinato all'articolo 8 del presente capitolato. La cauzione è prestata, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio. La cauzione dovrà avere tutti i requisiti richiesti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, la società dovrà reintegrarla entro il termine di 5 giorni dalla richiesta

dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Personale

1. Il broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il broker si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni.
3. Il broker si obbliga, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il broker anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il broker si obbliga inoltre a presentare, su richiesta del Comune, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. Il Comune potrà in ogni momento chiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione dei servizi; l'esercizio di tale facoltà non comporterà oneri per il Comune.

Art. 14 Stipula del contratto

1. La stipulazione del contratto con la società aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del Dirigente competente del Comune di Monsummano Terme.

Faranno parte integrante del contratto:

- 1) il presente capitolato;
- 2) l'offerta commerciale presentata;
- 3) quant'altro ritenuto necessario da parte dell'ufficio contratti di questo Ente.

Art. 15 Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'impresa contraente.
2. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare il certificato da cui si evinca l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005, la polizza di assicurazione RC professionale depositata presso l'ISVAP, cauzione ed eventuali altri documenti che si ritenessero necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara non acquisibili direttamente dalla stessa.

Art. 16 Sostituzione del legale rappresentante

Le eventuali sostituzioni dei rappresentanti legali della Ditta aggiudicataria, che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate al Comune, al quale dovrà altresì essere trasmessa, nel più breve tempo possibile, la documentazione antimafia relativa ai nuovi amministratori.

Art 17 Divieti

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) la cessione, anche parziale, del contratto.
- d) stante la particolarità del servizio, di natura intellettuale, il subappalto, con l'unica eccezione dell'attività di formazione.

Art. 18 Inadempimenti e penali

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il Comune di Monsummano Terme, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà all'affidatario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio avverso la quale l'affidatario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

2. Ai fini dell'applicazione delle suddette penali, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui al precedente articolo 12, pena la risoluzione dello stesso.

Art. 19 Recesso e risoluzione del contratto

1. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c.: in tal caso la stazione appaltante comunicherà formalmente all'appaltatore l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso di 20 (venti) giorni.

2. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni.

3. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso del broker:

–in caso di radiazione o cancellazione dall'albo istituito dalla legge 209/2005 della

società aggiudicataria;

–inosservanza delle legge in materia di lavoro e sicurezza;

–per mancato e/o ritardato versamento alle compagnie assicurative delle regolazioni premio;

–n. 3 inadempienze contrattuali comunque determinate, o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta;

–mancata reintegrazione nei termini concessi della cauzione definitiva;

–subappalto/cessione del contratto;

–fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;

4. In caso di risoluzione all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

5. Clausola risolutiva espressa. In caso di comunicazione da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di informazioni interdittive antimafia (D.lgs. 159/2011) si procederà alla risoluzione immediata del contratto.

6. Resta inteso che in tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione Comunale procederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di danno.

7. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà della Pubblica Amministrazione affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 20 Foro competente

1. Il foro di Pistoia è competente in via esclusiva per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

2. E' espressamente escluso l'arbitrato.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Affari Generali ed il Servizio Attività Negoziali del Comune di Monsummano Terme per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e

con le modalità di cui al D.Lgs.196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Monsummano Terme nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

2. Stante la particolare natura del servizio, il personale dell'aggiudicatario potrà trovarsi a trattare dati personali di soggetti terzi, anche di natura sensibile o giudiziaria. A tal fine si procederà alla nomina dell'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati, con conseguente assunzione delle relative responsabilità.

Art. 22 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni in partenza dal Comune verso il broker verranno fatte esclusivamente via mail o via PEC, siano esse comunicazioni di servizio, contestazioni, applicazione di penali, richieste varie, risoluzione e quant'altro, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun rifiuto in tal senso.

Art. 23 Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme

Gli obblighi di comportamento previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi per quanto compatibili all'aggiudicatario e ai suoi collaboratori. Il contratto si risolverà di diritto in caso di violazione del suindicato regolamento.

Art. 24 Pantouflage (D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, c.16-ter)

Il Broker dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Monsummano Terme, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente medesimo nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. L'Impresa, dà altresì atto, di essere consapevole che eventuali contratti conclusi e incarichi conferiti in violazione di quanto stabilito dal presente articolo ed in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli e comporteranno il divieto per l'Impresa stessa, per i tre anni successivi al loro conferimento, di contrattare con le pubbliche amministrazioni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essa riferiti.

Art. 25 Disposizioni anticorruzione

Il Broker si impegna al rispetto delle disposizioni del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme, debitamente trasmessi dall'ufficio responsabile del procedimento.

Art. 26 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla legislazione vigente, nonché al d.lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia. Tutte le comunicazioni fra le parti, in sede di gara, di sottoscrizione e di esecuzione del contratto saranno in lingua italiana.